

Prospetto aliquote IMU - Comune di TAVIGLIANO

ID Prospetto 1940 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera n° 43 del 31/10/2024 emanata da: Giunta comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi statutari;
- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 13/11/2024 alle 10:25:23

Aliquote imu dal 2018 al 2024

	2018-2019	dal 2020 al 2023	dal 2024	detrazione
abitazione principale	4‰	6‰	6‰	sì
pertinenze	4‰	6‰	6‰	sì
immobili generali	8,5‰	10,5‰	10,6‰	
abitazione principale A/1-A/8-A/9	4‰	6‰	6‰	
rurali strumentali	2‰	1‰	1‰	sì
aree fabbricabili	8,5‰	10,5‰	10,6‰	
terreni agricoli	ESENTI	ESENTI	ESENTI	

Aliquote tasi (fino al 2019)

	2018-2019	dal 2020		detrazione
abitazione principale	2‰	0		sì
pertinenze	2‰	0		sì
immobili generali	2‰	0		
abitazione principale A/1-A/8-A/9	2‰	0		
rurali strumentali	1‰	0		sì
aree fabbricabili	2‰	0		
terreni agricoli	ESENTI	ESENTI		